

Codice A11000

D.D. 28 aprile 2016, n. 203

**Nomina dell'Energy Management della Regione Piemonte.**

Premesso che:

- che l'art. 19 della legge 9 Gennaio 1991, n. 10 “*Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP;
- che il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, richiede che ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica inerente i progetti è integrata da un' attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
- che l'art. 1 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale” prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano l'accesso e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale.
- che l'art. 7 del D.M. 21.12.2007 prevede che “i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas” possano rientrare fra quelli aventi diritto ai titoli di efficienza energetica, costituendo questa un'opportunità per incentivare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica presso la Pubblica Amministrazione.

Considerato:

che da una valutazione preliminare è risultato che la Regione Piemonte attraverso il complesso del suo patrimonio immobiliare, dei mezzi e dei servizi forniti al Territorio supera il limite del consumo di energia di 1.000 TEP e pertanto risulta soggetto obbligato alla nomina;

che la Regione Piemonte aveva proceduto alla nomina dell'Ing. Marco Berti come responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;

che l'ing. Marco Berti risulta collocato in quiescenza dal 9 marzo u.s.;

che la mancata designazione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte dei soggetti obbligati comporta, ai sensi del comma 8 del'art. 34 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 5.164,57 e 51.645,69 Euro, oltre l'impossibilità di aderire ai finanziamenti per interventi nel settore del recupero e risparmio energetico;

Preso atto dei principali compiti di tale figura professionale, esplicitamente riportati nell'Art.19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e nella successiva Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2014, tra cui si evidenziano:

- l'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
- la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- l'attestazione, da applicarsi in calce alla relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, redatta in base all'Allegato E del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, di avvenuta verifica in merito alla applicazione dell'art. 26 comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge;
- la possibilità di accesso ai Titoli di Efficienza Energetica (anche detti "certificati bianchi") istituiti con Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all'obbligo di cui all'art. 19 legge 9 gennaio 1991 n. 10, ai sensi dell'Allegato II, d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, punto 4, lettera p).

Dato atto che:

la Regione Piemonte intende, all'interno della sua attività di pianificazione e programmazione triennale di interventi sul proprio patrimonio, intensificare la politica dell'uso razionale dell'energia in tutte le forme possibili, sia contenendo i consumi finali lordi che promuovendo il ricorso all'uso delle energie alternative e rinnovabili a minor impatto ambientale;

che la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia è in grado di consentire:

- l'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
- la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalla autorità Centrali così da ottimizzare l'uso dell'Energia da parte dell'ente, diminuendone parimenti i relativi costi nonché l'impatto ambientale;
- la richiesta di titoli di efficienza energetica e la relativa vendita, a fronte di progetti realizzati dall'Ente;
- Il monitoraggio dello stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti servizio energia stipulati dall'Ente, al fine di applicare eventuali penali e gestire i contratti stessi nelle migliori condizioni tecniche, gestionali ed economiche.
- L'analisi delle offerte del mercato energetico e indirizzi l'Ente a scelte contrattuali finalizzate ad acquistare l'energia secondo le migliori condizioni economiche.

Ritenuto pertanto che la Regione Piemonte debba procedere alla designazione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Preso atto di dover ottemperare alla nomina entro la scadenza del 30 aprile 2016, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, ed alla relativa comunicazione del nominativo del responsabile e dei quantitativi di energia consumati, in termini di tep, per l'anno 2015.

Rilevato che in previsione della cessazione dell'incarico conferito all'ing. Marco Berti, è stata inserita tra le ricerche di professionalità interne all'Amministrazione e mobilità straordinaria prevista dal protocollo di intesa recepito con d.g.r. 1 febbraio 2016, n. 17-2860 la figura di un tecnico dotato di professionalità in grado di poter ricoprire il ruolo di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Rilevato che nella successiva fase di valutazione delle candidature e in seguito esiti dei colloqui è stato individuato l'ing. Adriano Chisci e che con nota prot n. 17470/A1110A del 7 aprile 2016 del Responsabile della Direzione "Risorse finanziarie e Patrimonio" ne è stato disposto il trasferimento alla Direzione citata.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

Visti:

la Legge 9 gennaio 1991 n. 10;  
il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192;  
il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 195;  
il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115;

### *determina*

- di nominare, per quanto in narrativa esposto, Adriano Chisci, ingegnere con laurea specialistica ad indirizzo impiantistico, "Energy Manager" della Regione Piemonte assegnandogli il compito di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, ed alla relativa comunicazione del nominativo del responsabile e dei quantitativi di energia consumati, in termini di tep, per l'anno 2015;
- di demandare al Vicedirettore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio competente in materia, l'adozione degli atti conseguenti alla nomina disposta.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ex D.lgs n. 33/2013 trattandosi di provvedimento non riconducibile alla suddetta normativa.

Il Direttore della Direzione  
Risorse Finanziarie e Patrimonio  
Dr. Giovanni Lepri